

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2026

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MOLLICONE

Norme di principio in materia di formazione professionale
dei tecnici audiovisivi

Presentata il 25 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I tecnici audiovisivi (TAV) si occupano del trattamento tecnico dell’immagine e del suono delle produzioni per la televisione, il cinema e il *web*, dei concerti e degli spettacoli dal vivo con elementi audiovisivi sulla scena, nonché delle produzioni teatrali e dell’industria cinematografica.

Tali professionisti lavorano spesso in squadre di produzione e per datori di lavoro diversi, sia all’interno che all’esterno delle proprie organizzazioni. Essi posseggono ampie conoscenze e capacità tecniche nell’ambito del trattamento dell’immagine e del suono, nonché competenze di base nel campo delle luci e in quello informatico, comprese le connessioni di rete, e in materia di progettazione. Infine, devono possedere sensibilità nell’ascolto e nell’apprezzamento dell’immagine per garantire una produzione coerente in termini di narrazione e drammaturgia.

La costante evoluzione dei mezzi produttivi richiede che i tecnici audiovisivi siano costantemente aggiornati, dimostrando volontà di apprendimento, spirito innovativo e interesse rispetto ai progressi della tecnologia.

La musica, il cinema, il teatro, la televisione, la rete *internet* e le rappresentazioni sceniche contribuiscono alla divulgazione dell’informazione e dell’arte, nonché a una migliore comprensione del mondo.

I tecnici audiovisivi svolgono, quindi, un lavoro prezioso dietro le quinte, fornendo un apporto essenziale alla qualità dei *media* e dell’arte e contribuendo alla conservazione e alla documentazione del patrimonio culturale.

Tuttavia, oggi non esiste una normativa che disciplini la formazione professionale dei tecnici audiovisivi e, in particolare, i corsi di formazione e di aggiornamento che questi devono seguire.

La presente proposta di legge mira quindi a istituire corsi di formazione certificati dalla regione, affinché i tecnici audiovisivi ottengano una certificazione professionale valida al fine di fornire un servizio competente dal punto di vista tecnologico e di maestranza delle tecniche di lavorazione.

I corsi avranno perciò l'obbligo di formare i tecnici e di adeguare la formazione stessa all'evoluzione tecnologica e alle esi-

genze di esecuzione, attraverso un'alternanza tra teoria e pratica.

L'obiettivo della formazione professionale è qualificare quanto più possibile il tecnico audiovisivo al fine di consentirgli di svolgere al meglio tale professione, attraverso l'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche, e di rendere tale figura professionale competitiva anche in ambito internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La formazione professionale è uno strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e favorisce l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, anche al fine di conseguire le certificazioni professionali necessarie all'accesso a particolari forme di lavoro.

Art. 2.

(Attività di formazione dei tecnici audiovisivi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, disciplinano, con proprie leggi, la programmazione, l'attuazione e il finanziamento della formazione professionale dei tecnici audiovisivi, nonché le modalità per il conseguimento della certificazione professionale di tecnico audiovisivo.

Art. 3.

(Piano formativo regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano un piano formativo per i tecnici audiovisivi, nel quale sono stabiliti:

- a) gli obiettivi della formazione;
- b) la tipologia delle attività di formazione professionale e le relative priorità;
- c) gli interventi in materia di informazione e di orientamento al lavoro, nonché le iniziative non ricorrenti dell'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità.

Art. 4.

(Sgravi fiscali)

1. Ai datori di lavoro che assumono tecnici audiovisivi in possesso della certificazione professionale di cui all'articolo 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 25 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Art. 5.

(Servizi tecnici audiovisivi per la RAI – Radiotelevisione italiana spa)

1. Per lo svolgimento dei servizi tecnici audiovisivi, la RAI – Radiotelevisione italiana Spa è tenuta, in via prioritaria, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero ad avvalersi, in caso di appalto dei medesimi servizi, di tecnici audiovisivi in possesso della certificazione professionale di cui all'articolo 2.

